

**Allegato “B” al n.**

**di raccolta**

**STATUTO della Associazione**

**JESUIT SOCIAL NETWORK - ETS**

**ART. 1 - DENOMINAZIONE**

È costituita una Associazione denominata "**JESUIT SOCIAL NETWORK - ETS**", ai sensi degli artt. 14 e seguenti del Codice Civile, del D.LGS. N. n. 117/2017 e di ogni altra disposizione vigente in materia e del presente Statuto.

L'Associazione utilizzerà nella propria denominazione ed in qualsiasi segno distintivo o comunicazione rivolta al pubblico la locuzione “Ente del Terzo Settore” o l'acronimo “ETS”.

**ART. 2 - SEDE E DURATA**

L'Associazione ha sede in Roma.

L'eventuale trasferimento della sede sociale nell'ambito del medesimo Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere deliberato dall'Assemblea ordinaria con conseguente comunicazione agli enti preposti e di competenza.

L'Associazione potrà istituire, con delibera del Consiglio Direttivo, sedi secondarie, succursali, e rappresentanze anche altrove.

La durata dell'Associazione è illimitata.

**ART. 3 - SCOPI**

3.1. L'Associazione non ha scopo di lucro e si propone il perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale

3.2. L'Associazione ha lo scopo di realizzare, favorire ed incrementare iniziative di carattere culturale, formativo, di ricerca, di accoglienza e di assistenza sociale e sanitaria idonee a risolvere o alleviare le difficoltà di

ordine materiale, sanitario, psicologico a favore di soggetti svantaggiati, in difficoltà od emarginati.

Per realizzare questi obiettivi la Associazione riunisce associazioni, fondazioni, cooperative, enti, riviste, centri di studio, di documentazione e di formazione, che siano collegati direttamente o indirettamente con la Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù, ne condividano le ispirazioni e le linee attuative, e operino accanto o in qualunque modo a soggetti svantaggiati, in difficoltà o emarginati.

3.3. La Associazione opera in piena sintonia con la Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù per sostenere e incrementare le attività sociali della stessa e inserirle nell'orizzonte internazionale dell'apostolato sociale. La Associazione, pertanto, intende agire in conformità con le linee stabilite dal Preposito Generale della Compagnia di Gesù e dal Superiore Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù per quanto riguarda l'apostolato sociale nei documenti che essi pubblicheranno e nelle lettere o discorsi che indirizzeranno alla Associazione stessa.

La Associazione lavorerà in sintonia con le linee programmatiche e gli orientamenti espressi dalla rete dell'Apóstolato sociale europeo e con il Segretario per la Giustizia Sociale e l'ecologia.

#### **ART. 4 - ATTIVITÀ**

4.1. L'Associazione persegue gli scopi di cui all'articolo 3 del presente Statuto - conformi ai valori costituzionali - mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale ai sensi dell'art. 5 del D.LGS. N. n. 117/2017:

a) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di

interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. i), D.LGS. N. n. 117/2017);

b) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla Legge 19 agosto 2016 n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale (art. 5, comma 1, lett. u), D.LGS. n. 117/2017);

c) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata (art. 5, comma 1, lett. v), D.LGS. n. 117/2017);

d) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui all'art. 5 del D.LGS. n. 117/2017, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco (art. 5, comma 1, lett. w), D.LGS. n. 117/2017).

4.2. A puro titolo esemplificativo e non esaustivo, l'Associazione, nello svolgimento delle attività di interesse generale, potrà procedere nelle seguenti attività:

a) riflessione, analisi, studio e ricerca, anche teologica e spirituale, sui fenomeni sociali, economici, religiosi, culturali e politici, che investono la società tutta e in modo particolare le persone svantaggiate e in difficoltà;

b) stesura, predisposizione e attuazione di progetti di intervento, anche su proposta dei singoli organismi associati e in partnership con enti privati e pubblici, nazionali ed internazionali, finalizzati al perseguimento dei fini dei singoli componenti e alla realizzazione delle linee programmatiche dell'apostolato sociale dei gesuiti italiani;

- c) reperimento fondi per la gestione delle attività e dei progetti;
- d) informazione sui fenomeni sociali e sulle condizioni dei soggetti svantaggiati;
- e) pressione sul mondo politico e sulle autorità legislative a difesa dei diritti delle persone deboli, anche attraverso campagne di tutela dei diritti umani, utilizzando i mezzi di comunicazione di massa quali televisione, radio, giornali, mezzi elettronici e altri mezzi ritenuti di volta in volta opportuni;
- f) partecipazione e rappresentanza in organismi di coordinamento nazionali e internazionali, tanto laici quanto ecclesiali;
- g) interscambio di esperienze significative tra gli organismi associati finalizzato all'individuazione e alla circolazione delle buone prassi;
- h) formazione di operatori, sia laici che religiosi, tanto volontari che collaboratori e dipendenti;
- i) ogni altra attività ritenuta utile al perseguimento degli scopi della Associazione.

4.3. L'Associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 D.LGS. n. 117/2017, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo i criteri e limiti definiti con Decreto Ministeriale di cui all'art. 6 D.LGS. n. 117/2017. La loro individuazione sarà successivamente operata da parte del Consiglio Direttivo.

4.4. L'Associazione può esercitare attività di raccolta fondi, anche in forma organizzata e continuativa, anche mediante sollecitazione al pubblico o attraverso la cessione o erogazione di beni o servizi di modico valore, impiegando risorse proprie e di terzi, inclusi volontari e dipendenti, nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i

sostenitori e con il pubblico, in conformità alle linee guida adottate con Decreto Ministeriale di cui al D.LGS. n. 117/2017.

#### **ART. 5 - ASSOCIATI**

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono essere ammessi come associati: gruppi o organizzazioni strutturate ancorché non aventi personalità giuridica, nonché enti e/o persone giuridiche, la rappresentanza dei quali in seno alla Associazione sarà affidata ad uno o più delegati a norma del presente Statuto e del successivo regolamento.

L'ammissione degli associati, che riconoscono ed aderiscono alle finalità dell'Associazione ed al presente Statuto, avviene su domanda degli interessati da presentare al Consiglio Direttivo.

Per essere ammesso come associato il richiedente dovrà corredare la domanda di adesione con:

1. delibera del proprio organo decisionale in cui si stabilisce di fare domanda di adesione alla Associazione,
2. statuto o testo dell'accordo tra i membri, qualora l'organismo si sia dotato di tali strumenti,
3. un profilo dell'organizzazione che intende associarsi e una descrizione delle sue attività in cui si evidenzii il collegamento con la Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù e la condivisione dello spirito del suo impegno sociale,
4. elenco nominativo, completo di indirizzo e codice fiscale, dei componenti degli organi direttivi; tale elenco va aggiornato e inviato ad ogni rinnovo per scadenza o mutamento in corso di mandato;

5. indicazione della denominazione, del codice fiscale, della sede legale e dell'indirizzo pec dell'ente, nonché l'indicazione di un indirizzo e-mail di riferimento; tali dati devono essere aggiornati ed inviati all'Associazione ad ogni mutamento.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Gli associati hanno diritto di voto, decorsi trenta giorni dalla data di iscrizione nel Libro degli Associati.

L'associato è tenuto al versamento di una quota associativa annuale nella misura deliberata dal Consiglio Direttivo entro il 31 dicembre di ogni anno per l'anno successivo.

La qualifica di associato può venir meno per i seguenti motivi:

- a) per recesso da comunicarsi per iscritto al Consiglio Direttivo;
- b) per scioglimento o estinzione o termine per qualsiasi motivo dell'esistenza dell'ente, dell'organizzazione, del gruppo;
- c) per delibera motivata di esclusione adottata ed attuata dal Consiglio Direttivo, per accertati motivi di incompatibilità, per aver contravvenuto alle norme ed obblighi del presente statuto o del regolamento, per mancato

pagamento della quota associativa annuale o per altri motivi che comportino indegnità.

Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili.

Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'Associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

#### **ART. 6 - ORGANI SOCIALI**

Organi dell'Associazione sono:

- l'Assemblea degli Associati;
- il Presidente;
- il Consiglio Direttivo;
- l'Organo di Controllo, se nominato.

Le cariche, ad eccezione di quelle di membro dell'Organo di Controllo, sono a titolo gratuito, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'esecuzione dei rispettivi incarichi.

#### **ART. 7 - ASSEMBLEA**

Le Assemblee sono convocate dal Presidente.

Ogni associato che sia iscritto da almeno trenta giorni nel libro degli associati ha diritto a esprimere in assemblea un voto e partecipa a mezzo del proprio legale rappresentante o suo delegato.

Ciascun associato può farsi rappresentare in Assemblea da altro associato mediante delega scritta; ogni associato può rappresentare fino a un massimo di tre associati.

L'Assemblea deve essere convocata con almeno dieci giorni di preavviso mediante affissione dell'avviso nella sede sociale o lettera da inviarsi anche

via posta elettronica ai singoli associati con indicazione di ordine del giorno, data e luogo della riunione.

Un decimo degli associati aventi diritto al voto può chiedere la convocazione dell'assemblea; in questo caso la riunione deve svolgersi entro trenta giorni dalla richiesta indirizzata al Presidente o a chi ne fa le veci.

L'Assemblea è legalmente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno la metà più uno degli associati; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti.

Le deliberazioni sono assunte con la maggioranza semplice dei voti dei presenti.

Per le modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto è necessaria la presenza di almeno due terzi degli associati ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Le deliberazioni riguardanti lo scioglimento e la devoluzione del patrimonio dell'Associazione sono validamente adottate con il voto favorevole dei tre quarti degli associati.

È possibile l'intervento all'Assemblea mediante mezzi di telecomunicazione ovvero l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica, purché sia possibile verificare l'identità del legale rappresentante (o di suo delegato) dell'associato che partecipa e vota.

L'Assemblea delibera:

a) sulla variazione della sede legale;

b) sulla nomina, sulla revoca e sul numero dei membri del Consiglio Direttivo;

c) sulla nomina e revoca del Presidente;

d) sulla nomina e revoca, se esistente, dell'Organo di controllo e sul compenso dei suoi componenti;

e) sulla nomina e revoca, se esistente, del soggetto incaricato della revisione legale dei conti e sul suo compenso;

f) sull'approvazione del bilancio di previsione e del bilancio consuntivo annuale, e la relazione annuale sull'attività svolta e del bilancio sociale, se dovuto;

g) sulla responsabilità degli organi sociali e promozione di azione di responsabilità nei loro confronti;

h) sul regolamento dei lavori assembleari, se esistente, e su altri regolamenti, se ritenuti opportuni o necessari;

i) sulla devoluzione parziale del patrimonio a seguito di perdita della propria qualifica di Ente del Terzo settore;

j) sulla migrazione in altra sezione del R.U.N.T.S.;

k) sulle modifiche dello statuto;

l) sullo scioglimento, trasformazione, fusione o scissione dell'Associazione.

Le riunioni dell'Assemblea sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

#### **ART. 8 - CONSIGLIO DIRETTIVO**

Il Consiglio Direttivo è composto da undici membri, sette eletti dall'assemblea degli associati e quattro scelti dal Provinciale della Provincia Euro-Mediterranea della Compagnia di Gesù.

I membri del Consiglio rimangono in carica per tre anni, possono essere rieletti e possono essere revocati o rassegnare le dimissioni.

La revoca da parte dell'Assemblea può avvenire solo per giusta causa o

indegnità.

In caso di dimissioni o impedimento grave, o tale giudicato dal Consiglio

Direttivo: (i) se riferite a un consigliere eletto dall'Assemblea subentra

automaticamente la persona con il numero di voti immediatamente successivo

a quello dell'ultimo componente eletto, come risultante dall'ultima elezione

effettuata (ii) se riferito a un consigliere nominato dal Provinciale provvederà

alla sostituzione il Provinciale stesso.

Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente lo ritenga

opportuno o quando lo richieda almeno un terzo dei consiglieri.

Esso può riunirsi in ogni luogo sul territorio della Provincia Euro-

Mediterranea e anche in modalità da remoto, e l'avviso di convocazione dovrà

farsi per lettera inviata o posta elettronica almeno cinque o, in casi di urgenza,

almeno due giorni prima della riunione, tranne nel caso in cui vi sia la

presenza di tutti i consiglieri.

Le riunioni sono valide con la presenza della maggioranza dei consiglieri in

carica e le delibere vengono adottate con la maggioranza dei voti dei presenti.

Le riunioni del Consiglio sono fatte attestare da processo verbale sottoscritto

dal Presidente e dal Segretario delle riunioni stesse.

Il Consiglio Direttivo è investito dei più ampi poteri per l'ordinaria e

straordinaria amministrazione dell'Associazione e può compiere quanto

ritenga opportuno per il conseguimento degli scopi della stessa.

In particolare:

a) esegue le deliberazioni dell'assemblea;

b) istituisce sedi secondarie, filiali ed uffici;

c) delibera sulla richiesta di ammissione di nuovo associato e sulla esclusione

degli associati;

d) predisporre il bilancio di previsione, il bilancio consuntivo di esercizio e il bilancio sociale, se dovuto;

e) nomina il Tesoriere, determinandone compiti, deleghe, qualifica, compenso e inquadramento giuridico dell'incarico;

f) delega specifici compiti ai Consiglieri, determinando il contenuto, i limiti e le modalità di esercizio della delega, ferma restando la facoltà di impartire direttive ai delegati;

g) approva l'assunzione dei dipendenti ed assume ogni altra decisione relativa al loro stato ed inquadramento giuridico ed economico, nonché deliberare il loro licenziamento;

h) approva il conferimento di incarichi professionali;

i) determina preventivamente i limiti, le condizioni e le modalità per il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate dai volontari per l'attività prestata;

j) delibera sulla promozione di liti attive o sulla resistenza di liti passive;

k) delibera sull'istituzione di commissioni Consultive e comitati esecutivi e nomina i componenti delle stesse;

l) delibera l'acquisto e l'alienazione di beni e la destinazione degli stessi, l'accettazione di donazioni, eredità e legati, la costituzione di ipoteche o altri vincoli su beni della Associazione, l'attivazione di operazioni di indebitamento ed ogni altra operazione economico/finanziaria riguardante l'ente;

m) domanda, entro 30 giorni dalla propria nomina, l'iscrizione della stessa nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore;

n) cura la corretta tenuta del Libro degli associati, del Registro dei Volontari, del Libro delle Adunanze e delle Deliberazioni dell'Assemblea, del Libro delle Adunanze e Deliberazioni del Consiglio Direttivo.

#### **ART. 9 - PRESIDENTE**

Il Presidente dell'Associazione è anche il Presidente del Consiglio Direttivo ed è eletto dal Consiglio Direttivo con la maggioranza dei due terzi, per un triennio ed è rieleggibile

Il Presidente ha la rappresentanza legale della Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio ed esercita tutti i poteri di iniziativa necessari per il buon funzionamento amministrativo e gestionale della Fondazione.

In particolare il Presidente:

- a) esercita i poteri riconosciutigli da questo Statuto e quelli che gli vengono delegati dal Consiglio Direttivo;
- b) convoca e preside l'Assemblea;
- c) convoca e presiede le riunioni del Consiglio Direttivo;
- d) cura l'esecuzione delle delibere del Consiglio Direttivo;
- e) promuove ogni attività finalizzata al conseguimento degli scopi istituzionali della Associazione;
- f) può adottare in caso di urgenza tutti i provvedimenti di competenza del Consiglio Direttivo: i provvedimenti così adottati dovranno essere ratificati dal Consiglio Direttivo nella prima riunione successiva, che deve essere tempestivamente convocata, a cura del Presidente, e tenersi entro trenta giorni dall'assunzione del provvedimento.

#### **ART. 10 - VICE PRESIDENTE**

Il Vice Presidente è nominato dal Consiglio Direttivo e sostituisce con gli

stessi poteri il Presidente in caso di sua assenza o temporaneo impedimento.

## **ART. 11 - ORGANO DI CONTROLLO**

11.1. L'Assemblea elegge l'Organo di controllo, anche monocratico, se ricorrono i requisiti previsti dalla legge.

11.2. I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al comma 2 dell'art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.

11.3. L'Organo di controllo rimane in carica cinque anni ed è rieleggibile.

11.4. L'organo di Controllo vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231, qualora applicabili, nonché sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato e sul suo concreto funzionamento. L'organo di controllo, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 31 D.LGS. n. 117/2017, esercita la revisione legale dei conti nel caso in cui non sia nominato un revisore legale dei conti o una società di revisione legale dei conti; in tal caso tutti i suoi componenti devono essere revisori legali iscritti nell'apposito registro.

11.5. L'Organo di controllo esercita, inoltre, compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni di cui agli artt. 5, 6, 7 e 8 D.LGS. n. 117/2017 ed attesta che il bilancio sociale ove dovuto sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'art. 14 D.LGS. n. 117/2017. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo.

11.6 I componenti dell'Organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo e a tal fine possono chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.

11.7 L'Organo di Controllo è convocato e presieduto dal Presidente e si riunisce ogni 90 giorni, nonché ogni qualvolta il Presidente lo ritenga opportuno ed in ogni caso per l'esame del bilancio preventivo e del conto consuntivo.

Le sue deliberazioni sono da ritenersi valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza.

Delle riunioni è redatto verbale trascritto nel relativo libro e sottoscritto dai membri effettivi.

I membri dell'Organo di Controllo che non possono presenziare personalmente alle riunioni dello stesso, hanno la facoltà di intervenire a distanza utilizzando strumenti tecnologici (teleconferenza, reti telematiche ecc.).

Saranno valide le riunioni in audio-video conferenza purché nel luogo stabilito per la riunione siano fisicamente presenti almeno il Presidente ed un altro componente dell'Organo di Controllo, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del relativo verbale ed a condizione che sia garantita l'identificazione delle persone legittimate a presenziare agli altri capi del video e la possibilità per gli stessi di intervenire oralmente ed attivamente al dibattito, di poter visionare o ricevere documentazione, di poterla trasmettere.

Qualora nell'ora prevista per l'inizio della riunione non sia tecnicamente possibile connettersi con uno dei luoghi audio/video collegati, la riunione non

sarà valida e dovrà essere riconvocata per una data successiva.

Nel caso in cui nel corso di riunione, per motivi tecnici venga sospeso il collegamento con uno dei luoghi audio/video collegati la riunione verrà dichiarata sospesa dal Presidente.

## **ART. 12 - VOLONTARI**

12.1. L'Associazione potrà avvalersi di volontari nello svolgimento delle proprie attività ed è tenuta ad iscriverne in un apposito registro i volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale.

12.2. I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità; la loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti ed esclusivamente per fini di solidarietà.

12.3. L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo neppure dai beneficiari. Ai volontari possono essere rimborsate dalla Associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi ed alle condizioni preventivamente stabilite dal Consiglio Direttivo. Sono in ogni caso vietati i rimborsi spese di tipo forfettario; le spese sostenute dai volontari, in ogni caso, potranno essere rimborsate nei limiti e nelle forme indicate all'art. 17 D.LGS. n. 117/2017.

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'Associazione.

12.4. L'Associazione deve assicurare i volontari contro gli infortuni e le malattie connessi allo svolgimento dell'attività di volontariato, nonché per

responsabilità civile verso terzi.

### **ART. 13 - PATRIMONIO**

Il patrimonio dell'Associazione è costituito:

- a) dalle quote associative;
- b) da elargizioni, donazioni o lasciti;
- c) da qualsiasi reddito in qualsiasi modo realizzato con il patrimonio dell'Associazione;
- d) da contributi e sussidi di varia natura versati da Enti e soggetti pubblici e privati;
- e) da fondi di riserva costituiti con gli eventuali avanzi di gestione;
- f) da attività di raccolta fondi;
- g) dalle attività proprie di interesse generale e diverse da quelle di interesse generale, di cui all'art. 6 D.LGS. n. 117/2017.

L'Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

### **ART. 14 - ESERCIZI SOCIALI - BILANCIO DI**

#### **ESERCIZIO - BILANCIO SOCIALE**

14.1. Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno.

14.2. L'Associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno.

Il bilancio è predisposto dal Consiglio Direttivo, che lo presenta

all'Assemblea per la sua approvazione entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio cui si riferisce il bilancio.

Il Consiglio Direttivo documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 D.LGS. n 117/2017 nella relazione al bilancio e nella relazione di missione.

Il Consiglio Direttivo procede poi al deposito presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore entro il 30 giugno di ogni anno.

14.3. La Associazione, ricorrendo i presupposti di legge, deve depositare presso il Registro Unico Nazionale del Terzo settore e pubblicare nel proprio sito internet il bilancio sociale redatto secondo le linee guida ministeriali ai sensi dell'art. 14, comma 1, D.LGS. n. 117/2017.

14.4. La Associazione, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 14, comma 2, D.LGS. n. 117/2017, deve pubblicare annualmente e tenere aggiornati nel proprio sito internet gli eventuali emolumenti, compensi o corrispettivi a qualsiasi titolo attribuiti ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti.

#### **ART. 15 - LIBRI SOCIALI OBBLIGATORI**

L'Associazione dovrà tenere:

- a) il libro degli associati, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- b) il registro dei volontari che svolgono la loro attività in modo non occasionale, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- c) il libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee, tenuto a cura del Consiglio Direttivo,
- d) il libro delle adunanze e delle deliberazioni del Consiglio Direttivo, tenuto a cura del medesimo organo,

e) il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, se nominato.

Gli associati hanno diritto di esaminare i libri sociali direttamente nella sede della Associazione, con preavviso di un giorno da dare al Presidente.

#### **ART. 16 - TRASFORMAZIONE - SCISSIONE - FUSIONE - ESTINZIONE - SCIoglimento - LIQUIDAZIONE**

Se e quando gli scopi statuari siano esauriti o divenuti impossibili o scarsamente utili ovvero il patrimonio sia divenuto insufficiente, l'Assemblea, con la maggioranza di cui all'articolo 7, delibera lo scioglimento o la trasformazione della Associazione. L'Associazione può altresì deliberare la propria fusione e scissione.

In caso di estinzione, il patrimonio della Associazione, eventualmente residuo, verrà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore da quando sarà operativo, e salva diversa destinazione imposta dalla legge, ad altro Ente del Terzo Settore.

Laddove trasformazione, fusione o scissione comportino la cancellazione dal Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, si procederà alla devoluzione del patrimonio limitatamente all'incremento patrimoniale realizzato negli esercizi in cui l'ente è stato invece iscritto, nelle modalità sopra indicate.

#### **ART. 17 - RINVIO**

Per quanto non previsto dal presente Statuto valgono le norme vigenti in materia di Enti del Terzo Settore e, in particolare, il D.LGS. n. 117/2017 e successive modifiche e integrazioni nonché, per quanto in esse non previsto ed in quanto compatibili, le norme del Codice civile e le norme in materia di enti non commerciali.

